

**viato:** virologia@regione.piemonte.it  
sabato 5 giugno 2021 14:23  
Virologia

**oggetto:** FLAVESCENZA DORATA - Comunicazioni e documentazione per i comuni viticoli della provincia di ALESSANDRIA

**legati:** 1\_lettera trasmissione 2021\_Comuni.pdf; 2\_AVVISO divieto di trattare in fioritura.pdf; 3\_Lotta obbligatoria 2021.pdf; 4\_Lotta Integrata alla Flavescenza dorata della vite.pdf; 5\_PIANO OPERATIVO FD\_2021.pdf; 6\_SINTESI DISPOSIZIONI 2021.pdf

**priorità:** Alta

Signori Sindaci

In riferimento all'emergenza Flavescenza dorata della vite si inviano in allegato:

lettera trasmissione

AVVISO divieto di trattare in fioritura

Lotta obbligatoria 2021

Lotta Integrata alla Flavescenza dorata della vite

PIANO OPERATIVO 2021

SINTESI DISPOSIZIONI 2021

**SEGNALAZIONI vigneti abbandonati o incolti con vite selvatica:**

Inviate al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici l'indicazione di Comune, foglio e particella/e; si procede d'ufficio a raccogliere gli altri elementi (proprietario/i, foto aeree, mappe catastali).

Le segnalazioni possono essere inviate

o a mail all'indirizzo virologia@regione.piemonte.it,

o a fax al n. 011/4323710

Le segnalazioni effettuate entro il 15 luglio verranno prese in carico nell'anno stesso; per quelle che arriveranno dopo tale data non si garantisce la presa in carico nella stessa stagione.

Il sito della Regione Piemonte <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-flavescenza-dorata>

sono anche disponibili:

nella Sezione **Allegati**

## LINEE GUIDA VITI RINSELVATICHE - IPLA

### Manuale istruzioni

- nella sezione **Definizione di altre misure di prevenzione e controllo:**

la deliberazione della Giunta regionale: D.G.R. 4 marzo 2013, n. 44-5490 "Linee guida per la cooperazione attiva dei comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante, ai fini della stesura o l'aggiornamento dei regolamenti comunali di polizia rurale."

Si prega cortesemente, vista l'importanza, di prendere attenta visione della documentazione inviata e di darne massima diffusione sul territorio.

Cordiali saluti,

Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici  
Regione Piemonte - Direzione Agricoltura  
Via Livorno, 60 c/o Environment Park - palazzina A2  
10144 TORINO – ITALIA

--

Questo messaggio e' stato analizzato con Libraesva ESG ed e' risultato non infetto.

[Clicca qui per segnalarlo come spam.](#)

[Clicca qui per metterlo in blacklist](#)

Data (\*) 03/06/2021

Protocollo (\*) 15154

(\*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA

Classificazione 7.190.10,30 14/2021A

Egr. Sig. SINDACO

**Oggetto: aggiornamenti sull'applicazione in Piemonte del decreto ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite". Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072**

Si comunica che con la Determinazione Dirigenziale n. 450 del 26 maggio 2021 sono state aggiornate le zone focolaio, le zone di insediamento, le zone indenni particolarmente a rischio e le misure di intervento contro la Flavescenza dorata. Con la Determinazione Dirigenziale n. 457 del 26 maggio 2021 è stato definito il Piano operativo 2021 e le procedure per la segnalazione delle situazioni a rischio per la diffusione della malattia.

Risulta necessario proseguire gli interventi di prevenzione e di lotta per contrastare la malattia e preservare il settore vitivinicolo piemontese anche alla luce del **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che ha inserito la Flavescenza dorata nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione (Allegato II).**

La lotta contro la malattia si basa sulla profilassi attuata attraverso la **tempestiva estirpazione delle piante infette, i trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore e l'impiego nei reimpianti di materiale di moltiplicazione sano, l'estirpazione dei vigneti abbandonati e la pulizia degli incolti dalla vite selvatica.**

**Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici continuerà a garantire la vigilanza sul territorio**

Si invitano i Comuni:

- ad adeguare i regolamenti di polizia rurale come già comunicato nel 2013 e come previsto dalla D.G.R. 4 Marzo 2013, n. 44-5490 "Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante, ai fini della stesura o l'aggiornamento dei Regolamenti Comunali di Polizia rurale";

- a segnalare al Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici **vigneti abbandonati o incolti con vite selvatica** indicando Comune, foglio e particella all'indirizzo mail [virologia@regione.piemonte.it](mailto:virologia@regione.piemonte.it)

- a dare la più ampia informazione possibile sul territorio e si allega materiale informativo.

Si prega di dare diffusione dell'Avviso relativo al divieto di trattamenti in fioritura al fine di **salvaguardare le api e gli insetti pronubi** (L.R. 1/2019).

Le informazioni tecniche relative alle **date di esecuzione dei trattamenti insetticidi** verranno diffuse sul territorio dai tecnici viticoli o, **se il Comune risulta inserito in un progetto pilota**, dagli Enti, dai Comitati o dai tecnici coinvolti nel progetto.

Per eventuali richieste di chiarimenti si prega di inviare una e-mail all'indirizzo [virologia@regione.piemonte.it](mailto:virologia@regione.piemonte.it)

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici  
- Dott. ssa Luisa RICCI -*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

# AVVISO

**VISTO** che in passato, grazie ad una più capillare e attenta campagna di informazione, è stato possibile evitare fenomeni di avvelenamento delle api causati dall'esecuzione di trattamenti insetticidi durante la fioritura della vite; considerato che nel territorio Piemontese continua ad esservi l'obbligo di effettuare la difesa fitosanitaria contro l'insetto vettore della Flavescenza dorata della vite

- ai sensi dell'art. 96 della L.R. n. 1 del 22/01/2019 sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) dannosi per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura. I trattamenti sono altresì vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto al loro sfalcio;
- la vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi di legge è demandata ai competenti uffici della Regione, ai Comuni, ai Servizi veterinari delle ASL, al Corpo forestale;
- ai sensi dell'art. 97 della L.R. n. 1 del 22/01/2019 per la violazione delle norme e degli obblighi di legge si applicano le sanzioni amministrative previste.

## SI RICORDA

ai possessori e/o conduttori a qualunque titolo di vigneti di **non effettuare** alcun trattamento con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) **dannosi per le api durante la fioritura della vite** e di seguire con la massima attenzione i comunicati che verranno pubblicati dalle Organizzazioni, dai tecnici viticoli o, se il Comune risulta inserito in un progetto pilota, dagli Enti o dai Comitati coinvolti nel progetto.

Una corretta difesa fitosanitaria in vigneto è in grado di garantire lo stato di salute della coltura e contemporaneamente salvaguardare le api e gli altri insetti pronubi.

Si chiede la collaborazione di tutti per la massima osservazione di questo comunicato.

## FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE LOTTA OBBLIGATORIA

(decreto ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite")

**La Flavescenza dorata della vite si previene solo se:**

- **si elimina la vegetazione con sintomi della malattia o si capitozzano le piante, senza attendere la vendemmia; in inverno si estirpano le ceppaie comprese le radici;**
- **si elimina l'insetto che la trasmette.**

**TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2021**  
contro l'insetto *Scaphoideus titanus*, vettore della malattia

**TRATTARE NELLE DATE CHE SARANNO INDICATE DALL'ASSISTENZA TECNICA**  
**ATTENZIONE!! E' INUTILE TRATTARE PRIMA PERCHE' L'INSETTO NON E' ANCORA**  
**INFETTIVO**

### SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI

(Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9)

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura.
- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

### ACCORGIMENTI

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione; trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.

### SANZIONI

CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI  
E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 400,00 A 2.400,00 EURO

### VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Nei vigneti a distanze inferiori a 10 metri da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti per ridurre la deriva:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto
- utilizzare coadiuvanti antideriva
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida

Occorre segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti (punto 5.4 dell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2016, n. 25-3509) che devono essere eseguiti in ore di minor frequentazione.

## Come fare ad eliminare i ricacci di vite dopo un estirpo? E la vite selvatica dagli incolti?

**QUANDO SI ESTIRPA UN VIGNETO SI DEVONO ESTIRPARE ANCHE LE RADICI.**

Non basta fare un taglio raso della pianta!

**Se dopo l'estirpo compaiono dei ricacci cosa fare?**




**Entro metà maggio.** Tagliare le viti selvatiche alla base, anche quelle che si sviluppano su piante di alto fusto. Estirpare le radici.

**A fine settembre** eliminare eventuali ricacci ed estirpare le radici residue. Non fresare o tagliare ricacci nel periodo giugno-ottobre ma subito prima o subito dopo.


Nei boschi con **vite selvatica** i tralci rampicanti sono soprattutto sui bordi dove c'è luce: pulire particolarmente bene queste zone. In caso di vite selvatica rampicante tagliare le liane in modo che i sarmenti non siano a contatto col terreno. Asportare i tralci tagliati dal terreno.

## Manuale di istruzioni. Lotta integrata alla flavescenza dorata della vite



## 10 indicazioni utili

1. Monitorare in Maggio – Giugno le forme giovanili di scafoideo, per individuare la data per il 1° trattamento insetticida obbligatorio



2. Per le aziende biologiche è obbligatorio effettuare 3 trattamenti con piretro, più precocemente rispetto alle aziende convenzionali (da allegazione – inizio giugno evitando di trattare in fioritura della vite)

3. Monitorare da inizio luglio a fine ottobre la presenza degli adulti con le trappole cromotattiche (in numero di 3 e sostituite ogni 15 giorni) al centro e ai bordi del vigneto, per decidere la data per il 2° trattamento insetticida obbligatorio ed eventuali trattamenti successivi. Controllare le trappole dopo i trattamenti insetticidi per verificarne l'efficacia.



4. **Trattare correttamente:** basarsi sulle indicazioni del Settore Fitosanitario Regionale, dei tecnici o dei progetti pilota presenti in zona eventualmente corrette dai risultati del monitoraggio aziendale; utilizzare protezioni adeguate per l'operatore, con volumi di acqua sufficienti, nelle ore più fresche, acidificando, se serve, la soluzione (pH<di 7), trattando tutti i filari bagnando bene tutta la vegetazione e verificando la compatibilità dell'insetticida con eventuali altri prodotti fitosanitari distribuiti in miscela.


5. Verificare le differenze tra catture al centro ed al bordo del vigneto e prevedere ripassi dell'insetticida sui bordi del vigneto se necessario.

6. Durante il periodo giugno – settembre, meglio dopo i trattamenti insetticidi, **eliminare la vegetazione con sintomi** o capitozzare le piante senza attendere la vendemmia; in inverno estirpare le piante comprese le radici; occorre allontanare i residui di potatura.

7. Verificare la presenza di **vite selvatica** nei dintorni del vigneto ed eliminarla prontamente tra ottobre e maggio per evitare che gli scafoidei migrino dall'incolto al vigneto vicino.

8. Nella **progettazione dei nuovi impianti** è bene considerare l'ambiente circostante: vi sono vigneti abbandonati nelle vicinanze? Vi sono incolti con vite selvatica? Evitare gli impianti in situazioni a rischio!

9. Evitare di rimpiazzare le viti estirpate nelle fasi epidemiche: fino al 10% di fallanze non vi sono riduzioni di resa e non si incorre in contestazioni dovute a verifiche delle strutture di controllo.



Adulto di scafoideo  
su trappola cromotattica

10. **Segnalare entro maggio** al proprio comune ed al Settore Fitosanitario Regionale la **presenza di incolti** con vite selvatica e di vigneti abbandonati. (Fax: 011/4323710 mail: [virologia@regione.piemonte.it](mailto:virologia@regione.piemonte.it))

## **D.D. n. 457 del 27 maggio 2021**

Decreto Ministeriale n. 32442 del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite": Piano Operativo per l'anno 2021 e procedure per la segnalazione di situazioni a rischio per la diffusione della malattia.

### **PIANO OPERATIVO FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE - ANNO 2021**

#### **PREMESSA**

L'applicazione del decreto di lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata, D.M. n. 32442 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite", riguarda la totalità della superficie coltivata a vite delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli, pertanto la superficie interessata al monitoraggio supera i 40 mila ettari.

L'accertamento della malattia può svolgersi solo in un periodo limitato di tempo nel corso della stagione vegetativa e pertanto le indagini devono essere concentrate in soli due mesi. Di conseguenza, vista la gravità della malattia e la necessità che le misure di lotta obbligatoria vengano puntualmente applicate sul territorio, si rende necessario predisporre un piano operativo che coinvolga altri enti presenti sul territorio e dotati di competenza in materia, quali le Amministrazioni Comunali, le Organizzazioni Professionali degli agricoltori direttamente o tramite le loro Società di servizi, le Associazioni dei Produttori, le Cantine Sociali, le Centrali Cooperative, i liberi professionisti, i Consorzi di Tutela, etc.

#### **A) VIGILANZA FITOSANITARIA DI CARATTERE ISPETTIVO SUL TERRITORIO**

La vigilanza fitosanitaria di carattere ispettivo rientra fra le attività obbligatorie che devono essere svolte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici al fine di garantire l'applicazione del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 ed è finalizzata a:

- 1- verificare la presenza della malattia o di situazioni con elevato rischio fitosanitario in appezzamenti segnalati d'ufficio o da parte di terzi (Amministrazioni comunali, agricoltori, tecnici).  
I criteri di priorità (in ordine decrescente) per lo svolgimento delle azioni di vigilanza sul territorio sono i seguenti:
  - a. appezzamenti che rappresentano un elevato rischio fitosanitario causa l'impossibilità di un efficace controllo del vettore (superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvaticate) in zona infestata e in zona di contenimento;
  - b. vigneti con percentuale di infezione superiore al 30% in zona infestata;
  - c. vigneti coltivati in zona infestata;
  - d. vigneti con percentuale di infezione superiore al 30% in zona di contenimento;
  - e. vigneti coltivati in zona di contenimento.
- 2- ispezionare tutti i campi di piante madri utilizzati come fonte di materiale di moltiplicazione per la produzione di materiale vivaistico.
- 3- verificare l'esecuzione dei trattamenti insetticidi;

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici provvede per tutti gli interventi di vigilanza ispettiva ad effettuare il sopralluogo in campo, inviare la notifica sull'esito dei sopralluoghi e sugli obblighi di legge, verificare l'adempimento in merito alle prescrizioni impartite mediante sopralluogo conclusivo. In caso di inadempienza si procede con l'adozione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

#### **B) PROGETTI PILOTA TERRITORIALI**

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici supporta i Progetti Pilota territoriali attraverso le seguenti attività:

1. rilievi sui giovani di *Scaphoideus titanus*
2. lettura delle trappole cromotattiche
3. emissione degli avvisi per i trattamenti

4. elaborazione dei dati ottenuti
5. valutazione delle criticità
6. supporto tecnico per la valutazione dell'opportunità e l'esecuzione di prelievi fogliari da piante sintomatiche per analisi di laboratorio
7. gestione dei casi di inadempienza
8. incontri tecnici con i viticoltori.

### **C) CAMPAGNA INFORMATIVA**

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici provvede ad inviare ai Comuni e ai rivenditori di fitofarmaci, comunicazioni informative sulla lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata e sul rispetto delle norme relative alla salvaguardia delle api e degli insetti pronubi.

### **D) SPERIMENTAZIONI**

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici collabora nell'impostazione delle sperimentazioni, nel fornire le metodologie di rilievo, nell'elaborazione dei dati e nelle attività di divulgazione dei risultati.

Per le attività descritte alle lettere A) e B) il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici si avvale della collaborazione di liberi professionisti iscritti nell'elenco di operatori economici qualificati per l'affidamento di servizi fitosanitari a supporto delle attività del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Direzione Agricoltura (D.D. n. 109 del 21/11/2016).

## **ISTITUZIONI CHE PARTECIPERANNO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO OPERATIVO E RELATIVI COMPITI:**

### Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici:

- coordinamento delle attività e raccolta dati;
- controlli sulle segnalazioni di criticità;
- controlli sull'esecuzione dei trattamenti insetticidi;
- formazione dei tecnici aziendali;
- predisposizione materiale divulgativo ed informativo;
- fornitura materiale e supporto tecnico per i rilievi del vettore *Scaphoideus titanus* nei Progetti Pilota territoriali e nel programma di monitoraggio;
- analisi di laboratorio;
- supporto tecnico alle attività di sperimentazione.

### Amministrazioni locali interessate:

- supporto ai progetti pilota territoriali;
- attività di informazione e divulgazione sul territorio.

### Organizzazioni Professionali Agricole o loro Società di servizi. Associazioni dei produttori.

### Liberi professionisti. Cantine Sociali. Centrali cooperative. Consorzi di Tutela:

- attività di informazione e divulgazione sul territorio;
- supporto ai progetti pilota locali.

## PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA FLAVESCENTZA DORATA

Per tutelare il territorio dal punto di vista fitosanitario, evitare impatti negativi sul paesaggio, garantire una maggiore rapidità di intervento e fissare le scadenze, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici definisce le procedure per inoltrare le segnalazioni delle seguenti situazioni:

- appezzamenti che rappresentano un elevato rischio fitosanitario causa l'impossibilità di un efficace controllo del vettore (vigneti abbandonati, trascurati, incolti con presenza di numerose viti selvatiche) in zona infestata e in zona di contenimento;
- vigneti con percentuale di infezione superiore al 30% in zona infestata;
- vigneti con percentuale di infezione superiore al 30% in zona di contenimento.

Gli accertamenti relativi alle segnalazioni si svolgono nel periodo luglio-settembre di ogni anno al fine di effettuare i sopralluoghi nel periodo di massima espressione dei sintomi e di presenza delle viti selvatiche in vegetazione.

A) SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA FLAVESCENTZA DORATA DA PARTE DI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DEGLI AGRICOLTORI, DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI, DELLE CANTINE SOCIALI, DELLE CENTRALI COOPERATIVE, DEI CONSORZI DI TUTELA, DI LIBERI PROFESSIONISTI, VITICOLTORI, CITTADINI.

1. Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici riceve le segnalazioni delle situazioni sopra elencate da parte di consorzi, tecnici, viticoltori e cittadini;
2. Le segnalazioni da parte dei soggetti elencati al punto 1 devono pervenire al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici all'indirizzo mail [virologia@regione.piemonte.it](mailto:virologia@regione.piemonte.it) o via fax 0114323710 o via posta (Via Livorno 60, 10144 Torino) complete dei seguenti dati: Comune, estremi catastali (foglio di mappa, eventuale sezione, mappale), tipologia situazione segnalata (vedasi allegato 4);
3. Le segnalazioni devono pervenire in un periodo utile per predisporre il materiale per le verifiche di campo, e quindi entro il 15 luglio di ogni anno.

Le segnalazioni che pervengono prive dei dati richiesti al punto 2 non potranno essere trattate; le segnalazioni che pervengono oltre la scadenza indicata nel punto 3 saranno prese in carico nell'anno successivo.

In ogni caso le segnalazioni anche se corredate di foto di campo dovranno essere oggetto di sopralluogo ufficiale da parte del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici per poter inviare un'ingiunzione.

B) SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA FLAVESCENTZA DORATA DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.

Le Amministrazioni comunali, anche in collaborazione con i tecnici e i viticoltori del proprio Comune, realizzano una zonizzazione del proprio territorio definendo le priorità di intervento operando come segue:

- individuazione delle aree a viticoltura intensiva (**A**), di quelle a viticoltura marginale (**B**) e di quelle dove la viticoltura è poco presente o addirittura assente (**C**).
- individuazione degli incolti con presenza di numerose viti selvatiche e dei vigneti abbandonati (considerando prioritari gli appezzamenti situati indicativamente entro i 100 m di distanza dai vigneti nelle zone **A** e **B**)
- individuazione dei vigneti che come presenza della malattia siano in una situazione nettamente più grave rispetto alla media (nella zona **A**)
- individuazione dei proprietari e conduttori di tali appezzamenti e invio di un avviso (fac simile nell'allegato 3) per comunicare gli interventi da effettuare (estirpo dei vigneti abbandonati, eliminazione delle viti selvatiche in modo definitivo), gli obblighi previsti dal

Decreto di lotta obbligatoria, i tempi di esecuzione degli interventi (da metà ottobre a metà maggio).

La zonizzazione delle aree deve essere comunicata al Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici al fine di meglio orientare la vigilanza fitosanitaria.

Qualora, a seguito della comunicazione del Comune ai proprietari e/o conduttori dei terreni, le situazioni a rischio non si risolvessero, il Comune inoltra la documentazione in suo possesso al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

Se le segnalazioni sono corredate anche di documentazione tecnica di campo quali verbali e foto di campo (in numero di almeno 4 che rappresentino la situazione in campo) il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici valuterà se gli elementi sono sufficienti per inviare un'ingiunzione senza procedere al sopralluogo. Nei casi relativi a segnalazioni di incolti con presenza di vite selvatica è necessario che quest'ultima sia fotografata chiaramente.

**C) PROCEDURA INTERNA PER ACCERTAMENTI A SEGUITO DI SEGNALAZIONI DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA FLAVESCENZA DORATA.**

1) Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, con il supporto di tecnici incaricati, effettua le verifiche documentali in merito all'ubicazione, ai proprietari e/o conduttori dei terreni oggetto di segnalazione e predispose il materiale per i sopralluoghi (fotografie aeree, visure catastali, mappa catastale, estratto da Carta Tecnica Regionale, georeferenziazione);

2) I tecnici incaricati effettuano il sopralluogo in campo redigendo un verbale di "Accertamento in loco relativo alla presenza di potenziali rischi fitosanitari (Flavescenza dorata della vite)". Il sopralluogo viene effettuato in assenza dei proprietari/conduttori.

3) I tecnici incaricati classificano l'appezzamento in base alle seguenti indicazioni:

**TIPO 1: Vigneti produttivi:**

- a) condotti in modo curato – TIPO 1A
- b) condotti in modo trascurato – TIPO 1B

**TIPO 2: Vigneti abbandonati da pochi anni (massimo 5):** mantengono ancora un impianto colturale tipico del vigneto, con o senza pali e fili e con prevalenza di vite europea rispetto ai ricacci da portainnesto.

**TIPO 3: Vigneti abbandonati da molti anni (o estirpi mal riusciti):** si tratta di incolti dove è presente molta vegetazione spontanea erbacea, arborea ed arbustiva e spesso la vite selvatica è ormai prevalente rispetto alla vite domestica che però può ancora essere presente sotto forma di vecchie ceppaie residue.

**TIPO 4: Incolti veri e propri:** sono incolti in cui, anche se in passato vi erano vigneti, le viti sono solo più presenti sotto forma di ricacci selvatici rampicanti più o meno abbondanti con netta prevalenza di vegetazione spontanea e appaiono per lo più simili a boschi abbandonati.

**TIPO 5: Vigneti in fase di estirpo:** sono vigneti in cui le operazioni di estirpo sono cominciate recentemente ma non sono state portate a termine: le viti si presentano potate alla base del capo a frutto o tagliate al livello del terreno, ma non estirpate e possono aver recentemente emesso nuovi germogli o ricacci che possono rappresentare un rifugio per il vettore qualora l'estirpo non venga completato. Pali e i fili normalmente sono già stati rimossi o sono in via di rimozione.

4) Tutti i sopralluoghi sono documentati fotograficamente con:

- una foto d'insieme dell'appezzamento che include una lavagnetta che riporta i dati catastali (Comune, eventuale sezione, foglio, mappale) e la data del sopralluogo;
- almeno 2 foto di insieme dell'appezzamento (una per ciascun lato principale);
- qualora siano presenti delle piante colpite da FD almeno 3 foto di dettaglio che ne mostrino chiaramente i sintomi;
- almeno 1 foto che ritragga l'interfila del vigneto.

Le situazioni più complesse, con particolari disomogeneità all'interno delle particelle oggetto di monitoraggio, sono documentate con un maggior numero di foto.

I tecnici incaricati segnalano direttamente al Settore le situazioni a rischio limitrofe a quelle oggetto di sopralluogo.

5) A seguito dei sopralluoghi il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici provvede, con il supporto di tecnici incaricati, a caricare su supporto informatico gli esiti dei sopralluoghi, ad archiviare i verbali e le foto di campo e ad inviare un'ingiunzione scritta ai proprietari e/o ai conduttori con l'indicazione degli interventi da eseguire in applicazione della normativa vigente in materia. La comunicazione viene indirizzata per conoscenza anche al Comune in cui è situato il vigneto. Le ingiunzioni sono inviate nel periodo dicembre-gennaio di ogni anno e gli interventi devono essere completati entro il mese di marzo salvo proroghe a seguito di eventi meteorologici avversi o situazioni particolari.

In ogni caso le proroghe non possono essere accordate oltre il 15 maggio. Fino a tale data non c'è rischio di diffusione dell'insetto e della malattia ed è per tale motivo che viene indicato tutto questo periodo per l'esecuzione dei lavori.

Dopo l'invio delle ingiunzioni è operativo presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici un servizio telefonico due giorni alla settimana in cui tecnici incaricati dal Settore rispondono alle richieste di informazioni dell'utenza. Tale servizio è attivo solo fino al 31 marzo in quanto a partire dal mese di aprile iniziano le verifiche in campo. In ogni caso è sempre attiva la mail [virologia@regione.piemonte.it](mailto:virologia@regione.piemonte.it); periodicamente vengono fornite le risposte per mail.

6) In caso si riscontrino condizioni di abbandono o grave trascuratezza relative a particelle indicate come produttive a vigneto sul fascicolo aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici provvede a inserire per tali particelle una notifica di blocco. In questo modo su di esse non può essere rivendicata alcuna produzione.

7) I tecnici incaricati effettuano nei mesi di aprile-maggio i sopralluoghi di verifica dell'adempimento all'ingiunzione e in caso di inadempienza si procede con: diffida, sanzione, blocco del fascicolo aziendale (se si è in presenza di un'azienda agricola), eventuale estirpo coatto.

BOZZA AVVISO

**OGGETTO: Applicazione Decreto di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite**

Nel territorio comunale è necessario tutelare l'attività dei produttori viticoli professionali e amatoriali dai rischi derivanti dalla diffusione della malattia nota come *flavescenza dorata della vite*.

Con la presente Le comunico che il terreno di Sua proprietà e/o da lei condotto, sito nel Comune di \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_ è

**scegliere tra:**

- un vigneto abbandonato/condotto in modo trascurato in cui si sviluppano pericolosi focolai di infezione di Flavescenza dorata con la presenza di *Scaphoideus titanus*, insetto che trasmette la malattia.

- un incolto con presenza di ricacci di vite selvatica in cui si sviluppano pericolosi focolai di infezione di Flavescenza dorata con la presenza di *Scaphoideus titanus*, insetto che trasmette la malattia.

Si ricorda che allo scopo di impedire il diffondersi della malattia sul territorio causando danni ingenti ai viticoltori:

il Decreto Ministeriale 31 maggio 2000 stabilisce la lotta obbligatoria alla malattia e all'insetto vettore;

la Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (*inserire il numero e la data della D.D. che viene aggiornata ogni anno e di cui viene data comunicazione ai Comuni via mail ogni anno*) stabilisce che nelle superfici vitate abbandonate, trascurate o con presenza di viti inselvaticite, dove non esistono le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento;

Pertanto **si invita** la S.V. a provvedere con sollecitudine e comunque entro e non oltre il (*indicare un periodo tra ottobre e il 15 maggio*),

**scegliere tra:**

(*se vigneti abbandonati/trascurati*)

all'estirpazione del vigneto abbandonato/condotto in modo trascurato e alla ripulitura del fondo attraverso l'estirpazione delle piante di vite comprese la ceppaia e le radici per evitare che vengano emessi ricacci. Tutti i residui di vite devono essere asportati dal fondo.

(*se incolti con ricacci di vite selvatica*)

all'estirpazione delle piante di vite selvatica comprese la ceppaia e le radici per evitare che vengano emessi ricacci. Non devono essere estirpate le specie arboree spontanee presenti. Tutti i residui di vite devono essere asportati dal fondo. Tutti i residui di vite devono essere asportati dal fondo.

Per tali incolti attenersi alla "Guida per il contenimento delle viti rinselvaticite - IPLA" presente sul sito della Regione Piemonte al seguente link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-flavescenza-dorata> o in visione presso il Comune.

Qualora, entro il termine prescritto, non si provveda all'estirpazione e a darne comunicazione al Comune, lo stesso segnalerà l'inadempienza al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici che procederà all'ingiunzione e, se il caso, all'imposizione di una sanzione amministrativa di € 0,30 per metro quadro di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non potrà essere inferiore a euro 1.500,00. Fermo restando l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa, con provvedimenti successivi potrà essere avviata la procedura di estirpazione coattiva le cui spese saranno poste a carico del contravvenuto o di chi vi risponda eventualmente in solido (art. 93 - Sanzioni in materia fitosanitaria, Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1).

Rimanendo in attesa di una Vs. comunicazione di avvenuta estirpazione, si porgono distinti saluti.

**FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE  
SEGNALAZIONE CRITICITA'**

Al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici  
Via Livorno 60  
10144 TORINO  
Fax 011/4323710  
virologia@regione.piemonte.it

**Nominativo/Ente che segnala** \_\_\_\_\_

**Recapito telefonico** \_\_\_\_\_

**Mail** \_\_\_\_\_

**Tipologia**

- Vigneto coltivato
- Vigneto in stato di incuria o abbandonato
- Incolto o bosco con vite selvatica
- Altro (specificare)

**Dati catastali (obbligatori)**

Comune di \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ part. \_\_\_\_\_

**Descrizione criticità**

---

---

---

---

---

**Data** \_\_\_\_\_

## **D.D. 450 del 26 maggio 2021**

Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" per l'anno 2021.

- sono individuate come **zone infestate** le seguenti aree:

**i seguenti comuni della Provincia di Cuneo:** Albaretto della Torre, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Briaglia, Carrù, Castellino Tanaro, Costigliole Saluzzo, Lesegno, Magliano Alpi, Marsaglia, Monastero di Vasco, Mondovì, Niella Tanaro, Piozzo, Saluzzo, San Michele Mondovì, Somano, Vicoforte, Villanova Mondovì;

**i seguenti comuni della Provincia di Torino:** Agliè, Albiano d'Ivrea, Bairo, Bibiana, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bricherasio, Bussoleno, Caluso, Campiglione Fenile, Candia, Carema, Castellamonte, Cavaglià, Chianocco, Chiomonte, Cuceglio, Cuornè, Forno Canavese, Frossasco, Giaglione, Gravere, Levone, Lorzane, Macello, Maglione, Marentino, Mazzé, Meana di Susa, Mercenasco, Moncrivello, Montalenghe, Montalto Dora, Ogliasco, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Pavarolo, Pertusio, Pinerolo, Piossasco, Piverone, Prascorsano, Rivara, Rivarolo Canavese, Salassa, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, San Secondo di Pinerolo, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Susa, Valperga, Verrua Savoia, Villarbasse, Vische;

**i seguenti comuni della Provincia di Novara:** Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavallirio, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Fara Novarese, Ghemme, Grignasco, Marano Ticino, Mezzomerico, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno;

**i seguenti comuni della Provincia di Biella:** Brusnengo, Candelo, Cavaglià, Cossato, Dorzano, Gaglianico, Lessona, Masserano, Mottalciata, Roppolo, Salussola, Sostegno, Villa del Bosco, Viverone;

**i seguenti comuni della Provincia di Vercelli:** Alice Castello, Borgo d'Ale, Gattinara, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Serravalle Sesia.

- sono individuate come **zone di contenimento** le seguenti aree:

**l'intero territorio della Provincia di Asti;**

**l'intero territorio della Provincia di Alessandria;**

**i seguenti comuni della Provincia di Cuneo:** Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo d'Alba, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cherasco, Cigliè, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteuro, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Zecca d'Alba;

**i seguenti comuni della Provincia di Torino:** Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Casalborgone, Chieri, Cinzano, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pino Torinese, Pralormo, Sciolze;

**i seguenti comuni della Provincia di Novara:** Carpignano Sesia, Landiona.

- sono individuate come **zone indenni** le seguenti aree:

tutti i comuni della Provincia di Cuneo non inseriti in zona infestata o in zona di contenimento;  
tutti i comuni della Provincia di Novara non inseriti in zona infestata o in zona di contenimento;  
tutti i comuni della Provincia di Torino non inseriti in zona infestata o in zona di contenimento;;  
tutti i comuni della Provincia di Biella non inseriti in zona infestata;  
tutti i comuni della Provincia di Vercelli non inseriti in zona infestata.  
tutti i comuni della Provincia Verbano Cusio Ossola.

- **Nelle zone infestate e nelle zone di contenimento è sempre obbligatorio dopo ogni trattamento insetticida asportare la vegetazione sintomatica o capitozzare le piante, senza attendere la vendemmia; in inverno estirpare le ceppaie comprese le radici. Le aziende biologiche devono comunque effettuare tali operazioni nel corso di tutta la stagione vegetativa anche se sono effettuati i trattamenti solo sui giovani.**
- **Nelle zone infestate ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza Dorata deve essere immediatamente estirpata**, senza necessità di analisi di conferma; nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, l'estirpo dell'intero vigneto è obbligatorio.
- **Nelle zone di contenimento, è sempre consigliato l'estirpo delle piante infette; in vigneti con percentuale di presenza della malattia inferiore al 2%, è obbligatorio estirpare le viti infette.** Nei vigneti dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore e nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici può disporre l'estirpo dell'intero vigneto.
- **In qualsiasi tipo di zona, comprese le zone indenni, nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvaticite dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento.**
- I territori in cui siano stati attivati o si attivino specifici progetti strategici di lotta concordati con il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, comunicano ufficialmente al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici l'attivazione di specifici progetti. I progetti di lotta territoriali devono essere predisposti attenendosi alle linee guida alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 4).
- I comuni o le realtà territoriali al fine di incentivare l'adesione alle misure obbligatorie, promuovono, per aree omogenee, la formazione di comitati di sorveglianza.
- Nelle zone infestate e nelle zone di contenimento devono essere effettuati obbligatoriamente due trattamenti insetticidi all'anno.

Se il livello di popolazione lo richiede può essere effettuato un terzo trattamento insetticida; tale trattamento è anche previsto dalle Norme Tecniche 2021 di Produzione Integrata per l'operazione "Produzione integrata" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, approvate con la D.D. 10 marzo 2021, n. 218 senza necessità di deroga.

Le aziende aderenti alle azioni di Produzione integrata possono effettuare anche un quarto trattamento.

Per il terzo e il quarto trattamento insetticida, può essere scelta una tra le seguenti modalità:

- un trattamento insetticida a tutto campo;
- un trattamento insetticida localizzato sui filari esterni di vigneti situati in prossimità di vigneti abbandonati o incolti o capezzagne con presenza di viti selvatiche in cui si verificano una recrudescenza della malattia e/o catture significative di adulti di scafoideo su trappole cromotattiche eventualmente poste sui filari limitrofi;
- un trattamento insetticida post vendemmia.

In prossimità di incolti o capezzagne con presenza di viti selvatiche il trattamento deve essere localizzato e rivolto al vigneto; è vietato trattare gli incolti e le capezzagne al fine di evitare danni agli insetti pronubi e alle api.

Considerato che i formulati commerciali delle sostanze attive ammesse nella lotta allo scafoideo possono avere in etichetta differenze riguardo agli intervalli di sicurezza e agli insetti "bersaglio", occorre che sia posta particolare attenzione nella scelta dei formulati, soprattutto per i trattamenti in pre vendemmia a causa dell'intervallo di sicurezza.

Nei seguenti casi, a seguito dei monitoraggi effettuati dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e/o dagli organismi di assistenza tecnica e dai tecnici aziendali, potrà essere concessa una deroga territoriale per l'esecuzione di un eventuale quarto trattamento insetticida.

Le aziende non aderenti alle Misure di Produzione integrata sono tenute al rispetto del numero minimo di trattamenti obbligatori e all'osservanza delle indicazioni presenti in etichetta delle sostanze attive utilizzate.

Tutte le aziende e i conduttori hobbisti sono tenute a seguire le indicazioni che vengono emanate a livello locale dagli organismi di assistenza tecnica e dai Progetti Pilota territoriali.

**Le aziende viticole in agricoltura biologica** devono effettuare obbligatoriamente almeno tre trattamenti insetticidi, con piretro o sali potassici degli acidi grassi, sui giovani ogni 7-10 giorni, nel periodo maggio-giugno; il posizionamento dei trattamenti deve essere stabilito tenendo in considerazione la fioritura della vite e il ciclo dello scafoideo. Entrambe le sostanze attive agiscono solo per contatto e prevalentemente contro le forme giovanili dello scafoideo pertanto devono essere distribuite in modo tale da interessare anche la pagina inferiore delle foglie dove si trovano generalmente gli stadi giovanili. Gli interventi contro gli stadi giovanili risultano fondamentali per ridurre la popolazione dell'insetto vettore. Nelle situazioni (sia in zona infestata sia in zona di contenimento) **in cui non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta) i trattamenti obbligatori possono essere ridotti a due.

Possono essere anche utilizzati oltre al piretro e ai sali potassici degli acidi grassi altri prodotti utilizzabili in agricoltura biologica su vite, con efficacia confrontabile, soprattutto nei primi stadi dell'insetto, registrati con l'indicazione di utilizzo su vite e per cicaline e/o *Scaphoideus titanus* attivi contro *Scaphoideus titanus* o cicaline;

In caso di impiego in vigneto del prodotto fitosanitario che ha ottenuto un'autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su vite contro flavescenza dorata, è necessario mantenere le misure obbligatorie di lotta al vettore della flavescenza dorata.

- Ai sensi della Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extraforali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api".

L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

L'art. 97 comma 4 lettera a) della Legge Regionale n. 1/2019 prevede la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui al sopra citato articolo 96, comma 9.

- Esclusivamente nelle situazioni (sia in zona infestata sia in zona di contenimento) **in cui non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre), mediante rilievi eseguiti a livello aziendale o a livello di comprensori territoriali omogenei dal punto di vista delle condizioni che influenzano la presenza del vettore, il numero di trattamenti obbligatori può scendere a 1 solo. La popolazione di *S. titanus* deve essere valutata con le metodologie descritte nell'allegato 2 alla presente determinazione (di cui fa parte integrante), registrando i dati sulle schede riportate nel medesimo allegato. Il primo trattamento insetticida deve essere posizionato al più tardi entro la prima decade di agosto, nel rispetto dei tempi di carenza. Al superamento della soglia di 0,02 forme giovanili per pianta o 2 catture complessive di adulti, si ritorna nella condizione di due trattamenti obbligatori. Qualora il secondo trattamento debba essere eseguito in stagione inoltrata occorre porre particolare cura nel rispetto dei tempi di carenza.

I comprensori territoriali che hanno una conoscenza pregressa del livello di popolazione di *S. titanus* e che intendono ridurre i trattamenti contro *S. titanus* da due a uno, devono comunicarlo per mail al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici all'indirizzo [virologia@regione.piemonte.it](mailto:virologia@regione.piemonte.it), **entro il 30 giugno 2021**, specificando:

- l'area omogenea individuata;
- il numero di punti di rilievo per area omogenea;
- quando e quanti rilievi vengono effettuati sui giovani e sugli adulti;
- il tecnico referente che compila e conserva le schede di monitoraggio firmate.

Qualora venga comunque eseguito il primo trattamento insetticida sui giovani, è possibile non effettuare il rilievo sui giovani e valutare la popolazione di *S. titanus* mediante l'uso delle trappole cromotattiche ad elevata aderenza.

Per le aziende convenzionali nei cui vigneti **non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme

giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto nell'anno precedente e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre) i trattamenti sui giovani possono essere eseguiti con piretro; i trattamenti devono comunque essere 2; se nella stagione si dovessero superare le due catture occorrerà provvedere comunque con un trattamento sugli adulti.

- Nelle zone indenni deve essere effettuato obbligatoriamente un trattamento insetticida all'anno.
- Per i trattamenti insetticidi devono essere utilizzati prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro lo scafoideo e le cicaline della vite.
- Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati in ogni appezzamento con l'indicazione della data e del prodotto fitosanitario impiegato. Per le registrazioni può essere usato il registro dei trattamenti; per le aziende che aderiscono alle azioni di Produzione Integrata della programmazione del PSR 2014-2020, è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle specifiche norme attuative. Gli altri soggetti possono utilizzare la scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 3).
- Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici emetterà specifici comunicati in prossimità dei periodi ottimali per l'esecuzione dei trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore. Tali bollettini hanno lo scopo di fornire una indicazione generale; tuttavia occorre che si attui una verifica puntuale sul territorio per valutare localmente la presenza del vettore *Scaphoideus titanus* e dei suoi stadi di sviluppo. Ai rivenditori di prodotti fitosanitari verranno inviate le informazioni relative all'esecuzione dei trattamenti insetticidi per la lotta a *Scaphoideus titanus* ed alla salvaguardia degli insetti pronubi a cui gli acquirenti dovranno attenersi.
- Nel periodo invernale è obbligatorio eseguire le seguenti operazioni al fine di migliorare la situazione per la stagione successiva:
  - eliminare e distruggere la vite selvatica presente in incolti, boschi, rive, gerbidi vicini ai vigneti dove potrebbero essere presenti le uova dell'insetto vettore;
  - durante la potatura eliminare le piante che hanno manifestato tardivamente i sintomi.
- Per i nuovi impianti e per la sostituzione di singole viti è raccomandato l'utilizzo di materiale di moltiplicazione che sia stato sottoposto a trattamento termoterapico a 50°C per 45 minuti. E' opportuno che l'effettiva esecuzione del trattamento sia garantita attraverso la reportistica emessa dall'impianto e/o attraverso un sistema di certificazione volontaria, in base alle norme internazionali, che consenta altresì la tracciabilità del materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze le piante infette devono essere sempre estirpate sia che il campo ricada in zona infestata sia che ricada in zona di contenimento, pena l'esclusione definitiva del campo dal prelievo di materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze, nei campi di piante madri portainnesti e nei barbatellai devono essere attuate le disposizioni previste nella Determinazione dirigenziale n. 89 del 17 maggio 2006 che ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo.

Per le violazioni alle disposizioni regionali in applicazione del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 93 (Sanzioni in materia fitosanitaria) della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale":

comma 1. La violazione dell'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 0,3 per metro quadrato di superficie; in ogni caso, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 89, comma 4, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 1.500,00 e su tale somma, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, è calcolata la misura ridotta pari alla sua terza parte;

comma 2. La violazione dell'obbligo di esecuzione delle misure fitosanitarie prescritte, dei trattamenti fitoiatrici obbligatori, della distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, entro i termini fissati dalla struttura regionale di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 2.400,00;

comma 3. Gli organi di vigilanza, oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettere b), c) e d), possono disporre l'esecuzione coattiva delle misure fitosanitarie previste all'articolo 92, comma 1, lettere b) e d), ponendo a carico del trasgressore le relative spese;

comma 5. A seguito dell'accertamento della violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 è sempre disposta a carico del trasgressore la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni.